

Agli **avvocati** pubblici basta la polizza dell' ente

G.Tr.

Per gli **avvocati** degli enti pubblici è sufficiente la polizza assicurativa sottoscritta dall' ente di appartenenza, e prevista dal contratto nazionale del comparto. Non è necessario, quindi, firmare un' altra assicurazione personale per soddisfare l' obbligo previsto dall' articolo 12 della legge professionale, e attuato dal decreto del ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l' 11 ottobre 2016 e in vigore da oggi. L' indicazione arriva dal Consiglio nazionale forense, e accoglie le osservazioni avanzate da tempo dall' Unaep, l' Unione nazionale degli **avvocati** degli enti pubblici. Osservazioni che ruotano intorno alla specificità degli **avvocati** pubblici, che sono dipendenti dei loro enti, rispetto a chi svolge la libera professione. Fare l' avvocato all' interno di un ente pubblico, comporta un quadro particolare di responsabilità civili, amministrative e contabili, che sono coperte dall' assicurazione obbligatoria già prevista dal contratto. Il decreto della Giustizia, conclude il Cnf, funziona «con riferimento evidente ed esclusivo» agli **avvocati** del libero foro: ma il valore minimo dei massimali può essere assunto come parametro anche per la tutela degli **avvocati** pubblici. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

